



COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI LATINA

1
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi:Economico-Finanziario

N° 250 DATA 16.06.2011	Oggetto: Servizio Tributi. Concessione occupazione suolo pubblico in Via C. Battisti, 16 (spazio fronte friggitoria) per "intrattenimento clienti all'aperto", dal 30.05.2011 al 30.09.2011, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, al sig. Marco Di Micco, in qualità di titolare dell'attività artigianale TAKE AWAY.
--	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la domanda prodotta in data 26.05.2011 prot. 8749, dal sig. Marco Di Micco, nato a Latina il 03.07.1965, residente a Terracina, Via Gobetti, 9, in qualità di titolare dell' artigianale denominata "TAKE AWAY", tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, per intrattenimento clienti all'aperto, in via Battisti, 16 (spazio fronte alla propria attività artigianale di tipo alimentare, friggitoria),16, dal 30.05.2011 al 30.09.2011, dalle ore 18,00 alle ore 24,00.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto:"Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo";

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primaverile-estivo, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, per l'occupazione di suolo pubblico predetta a partire dal 1° aprile 2004 e per gli anni successivi;

Vista la Delib.C.C.n. 47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all'art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione(fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale surrichiamate;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 01/09/2010;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01/03/2011 con la quale veniva confermato il canone di occupazione di suolo pubblico;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con: gazebo e **posizionamento tavoli con sedie, per una superficie complessiva di mq. 18,00 (n. 2 stalli di parcheggi) - classe fino a 20 mq;**

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito complessivamente in **€. 410,44**(mesi 4, per mq. 20) ;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visti i N.O. rilasciati dal locale Comando Vigili Urbani in data 12.03.2011 prot. n. 477 e in data 21.12.2010 prot. n. 2338, condizionato al rispetto dell'art.20 del D.Lgs. n.285/1992 e relativo decreto di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni ; Vista la dilazione di pagamento ai fini del canone di occupazione di suolo pubblico in n. 2 rate, presentata in data 16.06.2011.

Ravvisato che il sig. Di Micco Marco ha effettuato versamento di **€ 101,00**, in favore del Comune di Priverno, effettuato presso l'ufficio Cosap in data 16.07.2009 n. 76, inerente il canone di occupazione di suolo pubblico per il **periodo 20.07.09-19.08.09, autorizzazione non rilasciata da questo servizio per nulla osta negativo del Comando Vigili, poiché l'Ente non ha effettuato il rimborso di tale somma, viene considerato tale versamento di € 101,00 come 1° rata di pagamento della dilazione di pagamento sopra citata ;**

Vista la Delib. G.C. n. 29/2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva adeguato il canone di occupazione di suolo pubblico per pubblici esercizi ;

Visto che trattasi di occupazione di spazio pubblico ricadente su n. 2 stalli adibiti a parcometro;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la Delib.C.C. n. 47/2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata estesa la possibilità di intrattenimento clienti all'aperto anche alle attività artigianali;

Visto il Dec.Lgs.vo n.267/2000;

CONCEDE

al sig. Di Micco Marco, c.f.: **DMCMRC65L03E472Y**, titolare dell'attività artigianale denominata "TAKE AWAY" (friggitoria) con sede legale in via C. Battisti, 20/a, P.IVA 01937030599, di occupare in modo:

temporaneo

il suolo pubblico (cat. II), in Via C. Battisti, 16 (SPAZIO FRONTE FRIGGITORIA) , dal 30.05.2011 AL 30.09.2011 ore 18,00 alle ore 24,00, per la durata di mesi 4 e per mq. 18,00 (classe fino a 20 mq.), come specificato in premessa, e rimuovere ogni giorno le attrezzature inerenti l'occupazione di suolo pubblico a fine orario di lavoro a condizione che venga lasciato libero il passaggio degli autoveicoli e dei pedoni sulla pubblica via e garantendo i diritti di terzi , rispettare tutte le disposizioni contenute nell'art. 21 del D. Lgs.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- non deve esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande
- utilizzare dette aree per la sola degustazione conseguente all'asporto di beni acquistati dai consumatori ed esporre apposito cartello recante "non si effettua servizio ai tavoli"
- rimuovere ogni giorno, a fine orario di lavoro e di occupazione, tutta l'attrezzatura con tavoli e sedie;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- effettuare versamento del canone di utilizzo suolo pubblico entro le scadenze riportate nella dilazione di pagamento;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine di ogni occupazione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto, il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale, che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;

non ottempera al versamento del canone entro 10 giorni dalle scadenze previste nella dilazione di pagamento;

- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **28/06/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **20/6/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale
Priverno **20/6/2011**
Il Responsabile del dipartimento
Rag. Mastrantoni Rachele